SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1274-A)

TESTO PROPOSTO DALLA 8ª COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI) *

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 1978

Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, concernente modifiche alla legge 29 aprile 1976, n. 178, recante ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968

Comunicato alla Presidenza il 27 luglio 1978

(*) Autorizzata, il 25 luglio 1978, a riferire oralmente all'Assemblea

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

26 luglio 1978

La Commissione affari costituzionali, esaminati il disegno di legge ed i relativi emendamenti esprime parere favorevole, ad eccezione dell'emendamento aggiuntivo all'articolo 7.

MANCINO

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

26 luglio 1978

La Commissione Programmazione economica e Bilancio, esaminato il disegno di legge, non si oppone al suo ulteriore corso.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati dal Governo, ove essi venissero accolti dalla Commissione di merito, la Commissione bilancio si riserva di esprimere il proprio parere eventualmente all'Assemblea, in considerazione del fatto che in atto su detti emendamenti sono state espresse riserve da parte del Tesoro, riserve che peraltro il Tesoro stesso ha assicurato di poter sciogliere nel corso della discussione in Assemblea.

CAROLLO

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, concernente modifiche alla legge 29 aprile 1976, n. 178, recante ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, concernente modifiche alla legge 29 aprile 1976, n. 178, recante ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, concernente modifiche alla legge 29 aprile 1976, n. 178, recante ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, concernente modifiche alla legge 29 aprile 1976, n. 178, recante ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

« Tale stanziamento dovrà essere utilizzato per consentire la realizzazione delle opere di cui al precedente comma, provvedendo — ove tecnicamente possibile — alla riduzione delle previsioni progettuali a quanto strettamente necessario alla funzionalità delle opere stesse.

Per l'esecuzione delle necessarie opere di urbanizzazione nei comuni di cui al primo comma, per la demolizione e lo sgombero di ruderi e macerie, a salvaguardia della pubblica incolumità, nonchè per gli interventi altrettanto necessari indicati nelle lettere *b*), *d*), *f*), *g*), *h*) ed *i*) del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e nell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è autorizzata la spesa di lire 65 miliardi. Nella realizzazione delle opere dovrà tenersi conto delle esigenze di ciascun comune in rapporto allo stato della ricostruzione ».

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

All'articolo 2, il primo periodo del primo comma è sostituito dal seguente:

« Il primo e secondo comma dell'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, sono sostituiti dai seguenti: ».

All'articolo 3, il primo periodo del primo comma è sostituito dal seguente: « Il penultimo comma dell'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, è sostituito dai seguenti: ».

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Le commissioni comunali deliberano anche in ordine all'assegnazione delle aree necessarie per la ricostruzione degli immobili di cui all'articolo 5 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, nonchè all'approvazione dei progetti di riparazione e di ricostruzione degli immobili stessi e alla determinazione del contributo da concedersi agli aventi titolo ».

All'articolo 4, primo comma, in fine, le parole « dall'interpello » sono sostituite dalle altre « dalla richiesta ».

Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

Art. 4-*bis*.

L'articolo 3 della legge 29 aprile 1976, n. 178, è sostituito dal seguente:

« Con i fondi di cui all'articolo 1 della presente legge si provvede, nei comuni indicati nell'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, alla concessione di contributi pari al costo di costruzione, limitatamente ad una unità immobiliare, da destinarsi ad abitazione del proprietario danneggiato al momento del sisma, avente diritto al contributo per la ricostruzione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, con-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

vertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, anche se iscritto nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e della imposta complementare dell'anno 1967.

Limitatamente ad una unità immobiliare da destinarsi ad abitazione del proprietario danneggiato in possesso delle condizioni previste nel precedente comma e che non sia ubicata in zona da trasferire, è concesso un contributo per la riparazione nella misura pari all'intero importo dei lavori per un ammontare comunque non superiore a lire dieci milioni per ciascuna unità immobiliare.

In caso di decesso del proprietario danneggiato, il contributo di cui ai commi precedenti spetta al coniuge e, in mancanza, nell'ordine, ai figli o agli ascendenti, purchè non aventi diritto al contributo per altra unità immobiliare.

Per la rimozione degli alloggi provvisori lasciati liberi dagli occupanti si applica la norma di cui al secondo comma dell'articolo 14 della legge 29 aprile 1976, n. 178 ».

Art. 4-*ter*.

« Nei comuni indicati all'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, per le unità immobiliari destinate ad uso di abitazione, appartenenti allo stesso proprietario e diverse dalla prima, nonchè per quelle destinate ad altro uso, il contributo per la ricostruzione o per la riparazione è concesso nella misura pari al costo delle opere e comunque per un importo non superiore, rispettivamente a dieci milioni e a nove milioni.

La corresponsione del contributo è subordinata alla preventiva stipulazione, con il comune, di un atto d'obbligo redatto sulla base di quanto previsto dagli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, che riguarderà, oltre al canone di locazione, anche il prezzo di cessione dell'immobile ripristinato e la durata della convenzione.

Il canone di locazione non potrà superare quello da determinarsi secondo le norme

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

L'atto d'obbligo sarà trascritto nei registri immobiliari a cura del comune, con esenzione da spese.

Il proprietario che, avendo beneficiato del contributo di cui al primo comma, sia inadempiente alle clausole dell'atto d'obbligo, è dichiarato decaduto dalle provvidenze stabilite dal presente articolo e dovrà rimborsare il contributo riscosso, oltre agli interessi legali ».

Art. 4-*quater*.

« Agli aventi titolo al contributo indicato nell'articolo 3 della legge 29 aprile 1976, n. 178, qualora siano necessarie rilevanti opere di sistemazione del lotto ad essi assegnato o questo sia ubicato in zone non accessibili ai normali mezzi meccanici, ovvero sia necessario procedere alla demolizione del fabbricato da ricostruire, è concesso un contributo suppletivo non superiore al 5 per cento della spesa riconosciuta ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge medesima.

Il contributo suppletivo è concesso sulla base di idonea documentazione tecnica ed eventuali altri accertamenti a cura della commissione comunale di cui all'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178 ».

Art. 4-*quinquies*.

« In riferimento ai benefici previsti dal presente decreto-legge restano ferme le domande di contributo presentate ai sensi del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 maggio 1968, numero 241, salva la facoltà prevista dal secondo comma dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, come modificato dall'articolo 15 della legge 14 ottobre 1974, n. 504 ».

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

Art. 7-*bis*.

« Con decorrenza dal 1° gennaio 1978 gli impiegati non di ruolo di cui all'articolo 18 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, sono collocati a domanda, in soprannumero, nella qualifica iniziale del ruolo organico corrispondente alla categoria non di ruolo cui appartengono.

Al personale predetto ed a quello già assunto per la costituzione dell'Ispettorato generale per le zone terremotate ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, il servizio comunque prestato anteriormente alla nomina in ruolo è valutato per metà ai fini dell'attribuzione delle classi di stipendio e delle relative qualifiche, purchè il servizio sia stato prestato nella stessa carriera ».

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

Art. 8-*bis*.

« Le limitazioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, non si applicano nei confronti dei comuni di cui agli articoli 9 e 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178 ».

Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:

Art. 9-*bis*.

« Per le esigenze derivanti dall'applicazione degli articoli 4-*bis*, 4-*ter*, 4-*quater* e 4-*quinquies* è stanziata la somma di lire 50 miliardi.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 20 miliardi in ciascuno

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

degli esercizi 1979 e 1980 e di lire 10 miliardi nell'esercizio 1981.

Le disposizioni degli articoli 4-*bis*, 4-*ter*, 4-*quater* e 4-*quinquies* si applicano altresì ai comuni indicati nell'articolo 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178, nei limiti dello stanziamento di lire 10 miliardi previsto nell'articolo medesimo.

Art. 9-*ter*.

Gli stanziamenti previsti dal presente decreto-legge vengono ripartiti dal Ministro dei lavori pubblici tra i comuni interessati secondo lo stato e la necessità della ricostruzione, sentita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale *n. 177 del 27 giugno 1978.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre ulteriori provvidenze per la ricostruzione delle zone del Belice colpite dagli eventi sismici del gennaio 1968;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

DECRETA:

Articolo 1.

Per il completamento, nei comuni indicati dall'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, delle opere in corso di realizzazione o comunque finanziate ai sensi della legge 6 giugno 1975, n. 206, è autorizzata la spesa di lire 87 miliardi.

Tale stanziamento dovrà essere utilizzato per consentire la realizzazione delle opere di cui al precedente comma, qualora non sia possibile ridurre adeguatamente le previsioni progettuali.

Per l'esecuzione delle necessarie opere di urbanizzazione, nonchè per gli indispensabili interventi indicati nelle lettere *b*), *d*), *f*), *g*), *h*) ed *i*) dell'articolo 1 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e nell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è autorizzata la spesa di lire 65 miliardi.

A valere sullo stanziamento di cui al comma precedente, una somma non superiore a lire 6 miliardi sarà utilizzata nei comuni di cui all'articolo 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178.

La somma complessiva di lire 152 miliardi derivante dall'applicazione del presente articolo è stanziata sullo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 27 miliardi per l'anno 1978; di lire 45 miliardi per l'anno 1979 e di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1980 e 1981.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI PROPOSTE DALLA COMMISSIONE

Articolo 1.

Identico.

Tale stanziamento dovrà essere utilizzato per consentire la realizzazione delle opere di cui al precedente comma, provvedendo — ove tecnicamente possibile — alla riduzione delle previsioni progettuali a quanto strettamente necessario alla funzionalità delle opere stesse.

Per l'esecuzione delle necessarie opere di urbanizzazione nei comuni di cui al primo comma, per la demolizione e lo sgombero di ruderi e macerie, a salvaguardia della pubblica incolumità, nonchè per gli interventi altrettanto necessari indicati nelle lettere *b*), *d*), *f*), *g*), *h*) ed *i*) del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e nell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è autorizzata la spesa di lire 65 miliardi. Nella realizzazione delle opere dovrà tenersi conto delle esigenze di ciascun comune in rapporto allo stato della ricostruzione.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 2.

Il primo e secondo comma dell'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, è così modificato:

« Presso ciascuno dei comuni nel cui territorio dovranno essere realizzati alloggi da parte dei proprietari danneggiati è istituita una commissione composta:

dal sindaco o da un suo delegato che la presiede;

da quattro membri eletti dal Consiglio comunale di cui due eletti dalla minoranza;

dal capo dell'Ufficio tecnico comunale o da un suo sostituto nominato dal sindaco;

da un rappresentante della Sezione autonoma dell'Ufficio del genio civile o dell'Ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto, appartenente alla carriera tecnica direttiva dello Stato o in mancanza scelto tra gli impiegati appartenenti a corrispondente carriera della Regione;

da un rappresentante della Sezione autonoma del genio civile o dell'Ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto appartenente a carriera non inferiore a quella amministrativa di concetto dello Stato o in mancanza scelto tra gli impiegati appartenenti a corrispondente carriera della Regione;

da un rappresentante sindacale scelto dal Consiglio comunale tra una terna proposta dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

dall'ufficiale sanitario del comune, o, in sua assenza, dal medico condotto nominato dal sindaco, con voto consultivo.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal segretario comunale o da un suo sostituto nominato dal sindaco tra i dipendenti del comune ».

Articolo 3.

Il penultimo comma dell'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, è così modificato:

« La deliberazione della Commissione sostituisce ogni parere e determinazione degli organi di amministrazione locale o statale, anche se previsti in leggi speciali, nonchè il parere della commissione edilizia comunale anche nel caso in cui il progetto presentato dal proprietario danneggiato differisca in estensione planimetrica e volumetrica, ma sempre entro i limiti degli strumenti urbanistici vigenti, dall'alloggio ammissibile al contributo della presente legge.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Articolo 2.

Il primo e secondo comma dell'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, sono sostituiti dai seguenti:

« *Identico* ».

Articolo 3.

Il penultimo comma dell'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, è sostituito dai seguenti:

« *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Le commissioni comunali deliberano anche in ordine all'assegnazione delle aree necessarie per la ricostruzione degli alloggi di cui all'articolo 5 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, nonchè per l'assegnazione degli alloggi e locali costruiti ai sensi dell'articolo 1, lettera *d*), del predetto decreto-legge n. 79 ».

Articolo 4.

A modifica e integrazione di quanto stabilito con l'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, sostituito con l'articolo 8 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, l'Ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto del gennaio 1968 ha facoltà di affidare l'esecuzione, compresa la progettazione e la direzione dei lavori delle opere pubbliche di sua competenza, nonchè delle opere di attuazione dei piani particolareggiati in riferimento ai programmi pluriennali di attuazione di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10, in concessione ai comuni interessati che dichiarino di accettare entro trenta giorni dall'interpello.

L'Ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto del gennaio 1968 potrà affidare gli adempimenti medesimi, per la realizzazione di alloggi popolari, agli Istituti autonomi per le case popolari.

Nel disciplinare di concessione sarà prevista a titolo di rimborso spese a favore del concessionario una somma non superiore al 5 per cento, calcolato sull'importo dei soli lavori.

Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Le commissioni comunali deliberano anche in ordine all'assegnazione delle aree necessarie per la ricostruzione degli immobili di cui all'articolo 5 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, nonchè all'approvazione dei progetti di riparazione e di ricostruzione degli immobili stessi e alla determinazione del contributo da concedersi agli aventi titolo ».

Articolo 4.

A modifica e integrazione di quanto stabilito con l'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, sostituito con l'articolo 8 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, l'Ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto del gennaio 1968 ha facoltà di affidare l'esecuzione, compresa la progettazione e la direzione dei lavori delle opere pubbliche di sua competenza, nonchè delle opere di attuazione dei piani particolareggiati in riferimento ai programmi pluriennali di attuazione di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10, in concessione ai comuni interessati che dichiarino di accettare entro trenta giorni dalla richiesta.

Identico.

Identico.

Identico.

Articolo 4-*bis*.

L'articolo 3 della legge 29 aprile 1976, n. 178, è sostituito dal seguente:

« Con i fondi di cui all'articolo 1 della presente legge si provvede, nei comuni indicati nell'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, alla concessione di contributi pari al costo di costruzione, limitatamente ad una unità immobiliare, da destinarsi ad abitazione del proprietario danneggiato al momento del sisma, avente diritto al contributo per la ricostruzione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, anche se iscritto nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e della imposta complementare dell'anno 1967.

Limitatamente ad una unità immobiliare da destinarsi ad abitazione del proprietario danneggiato in possesso delle condizioni previste nel precedente comma e che non sia ubicata in zona da trasferire, è concesso un contributo per la riparazione nella misura pari all'intero importo dei lavori per un ammontare comunque non superiore a lire dieci milioni per ciascuna unità immobiliare.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

In caso di decesso del proprietario danneggiato, il contributo di cui ai commi precedenti spetta al coniuge e, in mancanza, nell'ordine, ai figli o agli ascendenti, purchè non aventi diritto al contributo per altra unità immobiliare.

Per la rimozione degli alloggi provvisori lasciati liberi dagli occupanti si applica la norma di cui al secondo comma dell'articolo 14 della legge 29 aprile 1976, n. 178 ».

Articolo 4-*ter*.

Nei comuni indicati all'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, per le unità immobiliari destinate ad uso di abitazione, appartenenti allo stesso proprietario e diverse dalla prima, nonchè per quelle destinate ad altro uso, il contributo per la ricostruzione o per la riparazione è concesso nella misura pari al costo delle opere e comunque per un importo non superiore, rispettivamente a dieci milioni e a nove milioni.

La corresponsione del contributo è subordinata alla preventiva stipulazione, con il comune, di un atto d'obbligo redatto sulla base di quanto previsto dagli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, che riguarderà, oltre al canone di locazione, anche il prezzo di cessione dell'immobile ripristinato e la durata della convenzione.

Il canone di locazione non potrà superare quello da determinarsi secondo le norme sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

L'atto d'obbligo sarà trascritto nei registri immobiliari a cura del comune, con esenzione da spese.

Il proprietario che, avendo beneficiato del contributo di cui al primo comma, sia inadempiente alle clausole dell'atto d'obbligo, è dichiarato decaduto dalle provvidenze stabilite dal presente articolo e dovrà rimborsare il contributo riscosso, oltre agli interessi legali.

Articolo 4-*quater*.

Agli aventi titolo al contributo indicato nell'articolo 3 della legge 29 aprile 1976, n. 178, qualora siano necessarie rilevanti opere di sistemazione del lotto ad essi assegnato o questo sia ubicato in zone non accessibili ai normali mezzi meccanici, ovvero sia necessario procedere alla demolizione del fabbricato da ricostruire, è concesso un contributo suppletivo non superiore al cinque per cento della spesa riconosciuta ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge medesima.

Il contributo suppletivo è concesso sulla base di idonea documentazione tecnica ed eventuali altri accertamenti a cura della commissione comunale di cui all'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 5.

All'articolo 3 della legge 29 aprile 1976, n. 178, è aggiunto il seguente comma:

« Coloro che, senza titolo legittimo ma in buona fede, occupavano l'immobile sinistrato alla data del sisma, possono chiedere il contributo di cui al primo comma e procedere al ripristino dell'immobile stesso, salvo il diritto di proprietà, qualora il proprietario non vi abbia per qualsiasi motivo provveduto nel termine relativo ».

Articolo 6.

Coloro che hanno titolo ad usufruire dei benefici di cui all'articolo 5 del presente decreto devono presentare la relativa domanda all'Ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 7.

Il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto del gennaio 1968, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1981.

Per gli oneri di carattere generale necessari al funzionamento degli uffici di cui al comma precedente, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per ciascuno degli esercizi finanziari 1979, 1980 e 1981.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Articolo 4-*quinquies*.

In riferimento ai benefici previsti dal presente decreto-legge restano ferme le domande di contributo presentate ai sensi del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, salva la facoltà prevista dal secondo comma dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, come modificato dall'articolo 15 della legge 14 ottobre 1974, n. 504.

Articolo 5.

Identico.

Articolo 6.

Identico.

Articolo 7.

Identico.

Articolo 7-*bis*.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1978 gli impiegati non di ruolo di cui all'articolo 18 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, sono collocati a domanda, in soprannumero, nella qualifica iniziale del ruolo organico corrispondente alla categoria non di ruolo cui appartengono.

Al personale predetto ed a quello già assunto per la costituzione dell'Ispettorato generale per le zone terremotate ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, il servizio

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 8.

Per le maggiori spese dipendenti dagli interventi di pronto soccorso di competenza del Ministero dei lavori pubblici ed eseguite dal Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo, previsti dal decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, e successive modificazioni ed integrazioni, lo stanziamento previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito nella legge 15 aprile 1973, n. 94, è ulteriormente integrato di lire 6.250 milioni.

Detta somma di lire 6.250 milioni sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1978, per essere assegnata al Provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia.

Articolo 9.

Per tutte le opere pubbliche edilizie che si eseguono ai sensi del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed ai sensi del presente decreto, non si applica il disposto di cui all'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, concernente le opere d'arte negli edifici pubblici.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

comunque prestato anteriormente alla nomina in ruolo è valutato per metà ai fini dell'attribuzione delle classi di stipendio e delle relative qualifiche, purchè il servizio sia stato prestato nella stessa carriera.

Articolo 8.

Identico.

Articolo 8-*bis*.

Le limitazioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, non si applicano nei confronti dei comuni di cui agli articoli 9 e 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178.

Articolo 9.

Identico.

Articolo 9-*bis*.

Per le esigenze derivanti dall'applicazione degli articoli 4-*bis*, 4-*ter*, 4-*quater* e 4-*quinquies* è stanziata la somma di lire 50 miliardi.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 20 miliardi in ciascuno degli esercizi 1979 e 1980 e di lire 10 miliardi nell'esercizio 1981.

Le disposizioni degli articoli 4-*bis*, 4-*ter*, 4-*quater* e 4-*quinquies* si applicano altresì ai comuni indicati nell'articolo 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178, nei limiti dello stanziamento di lire 10 miliardi previsto nell'articolo medesimo.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 10.

All'onere di lire 33.250 milioni derivante, per l'anno finanziario 1978, dall'applicazione del presente decreto, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1978.

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

ANDREOTTI — STAMMATI — MORLINO
PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Articolo 9-*ter*.

Gli stanziamenti previsti dal presente decreto-legge vengono ripartiti dal Ministro dei lavori pubblici tra i comuni interessati secondo lo stato e le necessità della ricostruzione, sentita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178.

Articolo 10.

Identico.

Articolo 11.

Identico.